

Direzione

Gianvito Giannelli, Ugo Patroni Griffi, Antonio Felice Uricchio, Andrea Patroni Griffi

Comitato scientifico

Sabino Fortunato (**coordinatore**) - Lorenzo De Angelis - Pietro Masi - Cinzia Motti - Antonio Nuzzo - Luigi Filippo Paolucci - Salvatore Patti - Michele Sandulli - Gustavo Visentini

Redazione di Bari

Emma Sabatelli, Giuseppina Pellegrino, Eustachio Cardinale, Francesco Belviso, Rosella Calderazzi, Barbara Francone, Anna De Simone, Valentino Lenoci, Enrico Scoditti, Emma Chicco, Claudio D'Alonzo, Giuditta Lagonigro, Manuela Magistro, Francesco Salerno, Concetta Simone

Redazione di Foggia

Michele Bertani, Andrea Tucci, Giuseppe Di Sabato, Corrado Aquilino, Pierluigi Pellegrino, Grazia Pennella, Annalisa Postiglione, Annamaria Dentamaro, Attilio Altieri, Giulia Lasalvia

Redazione di Lecce

Maria Cecilia Cardarelli, Alessandro Silvestrini, Giuseppe Positano, Andrea Sticchi Damiani

Redazione di Napoli

Andrea Patroni Griffi, Alfonso M. Cecere, Nicola De Luca, Carlo Iannello, Sergio Marotta, Francesco Sbordone, Pasquale Serrao d'Aquino

Redazione di Roma

Giustino Enzo Di Cecco, Paolo Valensise, Vincenzo Vitalone, Valeria Panzironi, Ermanno La Marca, Valentina Depau, Davide De Filippis

Redazione di Taranto

Daniela Caterino, Giuseppe Labanca, Cira Grippa, Gabriele Dell'Atti, Giuseppe Sanseverino, Pietro Genoviva, Francesco Sporta Caputi, Barbara Mele

Direzione

Piazza Luigi di Savoia n. 41/a
70100 – BARI - (Italy)
tel. (+39) 080 5246122 • fax (+39) 080 5247329
direzione.ibattellidelreno@uniba.it

Coordinatore della pubblicazione on-line: Giuseppe Sanseverino
Redazione: presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:
Società, Ambiente, Culture - Sezione di Economia -
Via Lago Maggiore angolo Via Ancona
74121 - TARANTO - (Italy)
tel (+39) 099 7720616 • fax (+39) 099 7723011
redazione.ibattellidelreno@uniba.it
giuseppe.sanseverino@uniba.it

ISSN 2282-2461 I Battelli del Reno [on line]

I Battelli del Reno, rivista on line di diritto ed economia dell'impresa, è registrata presso il Tribunale di Bari (decreto n. 16/2012)

La rivista è licenziata con Creative Commons Attribuzione – Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

SERGIO RICCHITELLI

LA GIUSTIZIA PENALE TRA LEGGE SOSTANZIALE E PROCESSO.
UN CONTRIBUTO ALLA CERTEZZA DEL DIRITTO.

Sommario: 1. Prolegomeni. Le origini del contributo - 2. Il viatico cognitivo. - 3. L’(eventuale) approdo punitivo. - 4. Tirando le fila

1. Prolegomeni. Le origini del contributo. Le note che seguono sono tributarie ad un triplice ordine di fonte informative. Le prime due attingono alla collana delle “prime lezioni” della prestigiosa casa editrice Laterza¹, nonché al piccolo vademecum elaborato dalla scuola superiore della magistratura per omogeneizzare, per rendere il più massimamente armoniche ed intelleggibili le sentenze pronunciate “in nome del popolo italiano”. Il triduo di origine del presente lavoro è rispecchiato nelle presentazioni delle tre fonti cognitive indicate, che cosa va punito? In che modo? Con quali obiettivi? Come dobbiamo intendere la responsabilità e la colpa? Questioni come queste sono prettamente connesse, correlate ai mutevoli contesti politico-ideologici, alle tendenze culturali, all’evoluzione del pensiero filosofico nonché ai paradigmi elaborati dalle scienze. Da qui la necessità avvertita sempre più dalla dottrina penalistica di offrire un quadro dei temi e dei problemi di fondo del diritto penale contemporaneo, sottolineando il rapporto di forte tensione, in alcuni casi di contraddizione tra i principi che dovrebbero conformare un delitto penale liberaldemocratico degno di questo nome e il concreto diritto penale che viene applicato nei tribunali.

Giudicare, evidenzia acutamente Glauco Giostra, è un compito necessario e impossibile. Necessario perché una società non può lasciare senza conseguenze comportamenti incompatibili con la sua ordinata sopravvivenza. Impossibile, perché non possiamo mai avere la certezza di riuscire a conseguire la verità.

Da questa contraddizione – necessità versus impossibilità – nasce l’esigenza di stabilire un itinerario conoscitivo – il processo – ritenuto il metodo meno imperfetto per pronunciare una decisione giusta che siamo disposti ad accettare pro veritate.

La terza fonte indicata poc’anzi è il frutto espositivo di un incontro svoltosi tra giudici di primo e di secondo grado che si è posto, quale scopo concreto, il consolidamento sinergico tra uffici giurisdizionali nell’orbita della certezza, da un lato dell’aver considerazione per la tenuta delle decisioni giudiziarie e dall’altro di garantire l’efficacia

¹ Prima lezione di diritto penale di Giovanni Fiandaca, ultima edizione 2021; prima lezione sulla giustizia penale di Glauco Giostra, ultima edizione 2024

dell'azione penale in linea coi paradigmi costituzionali degli articoli 101 e 112 Costituzione².

Obiettivo del presente lavoro è dunque quello di contribuire, compattando le indicate fonti gnoseologiche, al fine di migliorare il lavoro giurisdizionale – dei giudici di prime cure e di quelli del gravame – impedendo che il lavoro prodotto sia vanificato dalle più ricorrenti censure. Da qui un sentiero indicativo che possa giovare da un lato alla valorizzazione del *decisum* in primo grado ed a semplificare dall'altro il consistente impegno, assai imponente sotto il versante numerico, dei giudici di secondo grado. Ciò che attinge, come stiamo per vedere, sia l'aspetto cognitivo che quello strettamente ed eventualmente punitivo.

2. Il viatico cognitivo. L'inestimabile valore degli interessi in gioco nel processo penale, unitamente all'ineliminabile possibilità che nella sentenza pronunciata in primo grado si nasconda un errore, hanno da sempre indotto a prevedere una forma di controllo per cercare – se non di eliminare – quantomeno di contenere i rischi di una giustizia ingiusta. Il nostro ordinamento, archetipicamente, in ossequio ad una millenaria tradizione organizza i mezzi di impugnazione miscelandone per lo più due profili modali: 1) le azioni di impugnativa e 2) i mezzi di gravame. I primi hanno una storia assai risalente, ispirandosi alla tradizione di diritto romano. I secondi hanno una storia più recente essendo una creazione tipicamente italiana.

L'azione di impugnativa ha come obiettivo finalistico quello di rimuovere un vizio che interessa la validità formale di una decisione. Ad esempio, l'assenza del difensore oppure la mancata contestazione dell'accusa. Il gravame, invece, è uno strumento pensato per consentire alla parte soccombente di lamentare un vizio attinente alla giustizia sostanziale di una decisione che per il resto è formalmente ineccepibile. Ad esempio, la censurabilità valutativa del compendio probatorio ovvero l'erronea identificazione della figura di reato. Tanto posto vi sono delle regole sostanziali e procedurali che, ancorché non scritte nelle leggi formali, devono essere per forza logica rispettate dai giudici di primo grado al fine di consentirne l'omologo rispetto da quelli di seconda istanza. Volendo ricapitarle in forma schematica possono compendiarsi come segue.

- a) Andrà inserito sempre in sentenza, ancorché assai succintamente il profilo inerente alla storia cautelare del soggetto, con particolare riferimento all'incidenza del titolo

² Cost.: Art.101. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
- Art.102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

- definitivo – chi colpisce quel titolo e per quale reato – e nel caso vi sia applicata la misura dell'obbligo di dimora, indicandone sempre la residenza;
- b) Andrà sempre indicato il rito adottato in prima istanza;
 - c) In sentenza non andranno mai riportate integralmente le intercettazioni telefoniche ma esclusivamente i più significativi stralci funzionali alla decisione;
 - d) Non andranno riportati collage giurisprudenziali, laddove andrà invece spiegato dal giudice di prima istanza perché è applicabile al caso di specie la giurisprudenza richiamata;
 - e) In sentenza andrà, in termini esaustivi e completi, esplicitato il ragionamento probatorio seguito;
 - f) Allorquando si versa in ipotesi delittuose necessitanti di esclusiva istruttoria orale, andrà riportato il materiale probatorio complessivo;
 - g) La sentenza di primo grado dovrà sempre decidere delle cose in sequestro ed ovviamente anche sul dissequestro e, in caso di beni immobili, dovrà indicare sempre i dati catastali;
 - h) Bisognerà sempre ricercare elementi istruttori per la valutazione della sussistenza di quanto previsto dall'articolo 62, nr.4³ c.p., giacché per i giudici di appello è determinante reperire da qualche parte il valore del bene sottratto ovvero le sue caratteristiche più apprezzabili sotto il versante economico;
 - i) La sentenza di primo grado deve necessariamente compiere una qualche attività istruttoria in ordine alla sussistenza della fattispecie della non punibilità di cui all'articolo 131-bis⁴ c.p., altrimenti in secondo grado diviene pressoché impossibile provvedere sul punto.

³ C.p. Art. 62. Circostanze attenuanti comuni: Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: ... 4. l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. ...

⁴ C.p. Art. 131-bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede: 1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive; 2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343; 3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318,

Il diritto penale avrà sicuramente un futuro; questo è un concetto tanto ovvio tanto abbastanza scontato. Lo è meno l'interrogativo sul tipo di diritto penale che nei prossimi anni vedrà la luce. Bisogna azzardare un pronostico, come tutti i pronostici destinato anche ad essere smentito.

La premessa ineludibile – nelle parole di Giovanni Fiandaca – è costituita dalla diagnosi dello stato complessivo del diritto penale vigente che si presenta in forme insoddisfacenti se non patologiche sotto svariati aspetti: quelli relativi agli orientamenti di fondo della politica penale, all'eccessiva quantità di reati, alla configurazione tecnica per le figure criminose, alla gestione giudiziale delle norme penali e alla conformazione del sistema sanzionatorio (di cui ci occupiamo nel paragrafo che segue). In tale ottica l'approccio cognitivo della giurisdizione nei termini qui esplicitati può offrire un contributo determinante, o quanto meno tendenzialmente tale, all'esaltazione dei profili di certezza delle situazioni giuridiche e, in ultima analisi, dell'applicazione del diritto in quanto tale.

3. L'(eventuale) approdo punitivo. In materia un punto di partenza è pacifico. Senza pena non esiste il diritto penale. Nonostante la pena costituisca un elemento identificativo della materia penalistica il primo impatto con essa appare, a una mente aperta, paradossale. La pena è infatti un'entità problematica che continua da sempre a sollevare plurime controversie questioni inerenti alla sua definizione concettuale, al suo significato ed ai suoi effetti.

La pena è e rimane "polifemica e polivalente" all'interno dello stesso discorso giuridico come dimostra a tutt'oggi il fatto che, anche tra i giuristi di più chiara fama, si pone quale tendenzialmente dominante una concezione polifunzionale dell'istituto pena articolata

319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423, 423-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter, primo comma, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612-bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis, 648-ter; 4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all'articolo 171 della medesima legge. Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

sempre secondo differenti versioni. Cionondimeno l'indefettibilità del concetto di pena ha un suo precipitato immediato nella vicenda processuale che allorquando raggiunge una sufficiente – ragionevole – probatorietà, deve seguire schemi concettuali speculari a quelli indicati per il momento cognitivo. Volendo qui capisaldare in forme omologhe e speculari a quelle proposte per la fase di cognizione, possiamo rassegnare i seguenti punti che indefettibilmente i giudici di primo grado dovrebbero rispettare, onde consentire un più proficuo lavoro ai giudici di seconde cure.

- a) Rammentare sempre la regola scolpita nel comma 4⁵, dell'articolo 63 del codice penale, norma che consente di evitare la progressione geometrica degli aumenti;
- b) In caso di applicazione dell'articolo 81⁶ del Codice penale, andranno indicati sempre gli aumenti per ciascuno dei reati stellati;
- c) Ricordare sempre che la pena accessoria va modulata sulla pena finale – se del caso già ridotta – comunque e ovviamente, prima dell'eventuale aumento per la continuazione;
- d) La pubblicazione della sentenza va eseguita sul sito del ministero della Giustizia;
- e) L'articolo 648 del codice penale capoverso⁷ è un attenuante, e come tale va sempre disciplinata;
- f) Ricordare sempre gli aumenti effettuati in ragione della ritenuta sussistenza recidiva;
- g) Non vanno mai applicate le attenuanti generiche o specifiche allorquando, per quel tipo di reato, già esiste un attenuante speciale.

Sono queste indicazioni che provengono anche da un conguaglio giurisprudenziale offerto dalle più consolidate massime della Corte di cassazione. Osservandole ligiamente si otterrà una migliore uniformità in termini di certezza delle situazioni giuridiche soggettive dedotte nell'ambito del processo penale.

⁵ C.p. Art. 63. Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena: ... Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla. ...

⁶ C.p. Art. Art. 81. Concorso formale. Reato continuato. È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti. Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

⁷ C.p. Art. 648. Ricettazione. ... La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. ...

4. Tirando le fila. Volendo a questo punto della trattazione tirare le fila del ragionamento culturale svolto nelle righe che precedono, bisogna necessariamente volgere lo sguardo alle strutture portanti dell'attuale processo penale italiano e alle forme e ai modi con i quali esso è articolato, al fine di dare concretezza pratica ai fondamentali caposaldi tracciati nei due paragrafi che precedono.

L'opzione epistemologica del contraddittorio nella formazione della prova effettuata dal codice di rito penale in prima battuta e, di poi ribadita dalla riforma costituzionale col novellato articolo 111⁸ Cost., non poteva non riflettersi in modo pregnante sulle intere strutture processuali e sulle prerogative funzionali dei protagonisti del processo. È il tema dei riflessi della scelta metodologica sulla struttura del procedimento.

È noto, difatti, che il modulo ordinario del procedimento penale ha un'articolazione trifasica: indagini preliminari – udienza preliminare – giudizio. Quest'ultimo a sua volta potrà conoscere un grado di appello ed eventualmente un grado di cassazione. Orbene proprio tale articolazione portante, unitamente alle tematiche afferenti alla massima intellegibilità di quanto scrutinato nei precedenti stati e gradi procedimentali, consentirà un tasso di tendenziale certezza delle posizioni giuridiche coinvolte nella vicenda processuale. Difatti la nostra, come tutte quelle umane, è una giustizia imperfetta, ma comunque una giustizia da difendere per l'intero benessere della comunità sociale.

L'aver qui voluto operare (e per certi versi suggerire) un raccordo epistemico concettuale tra quanto deciso in primo grado e quanto vagliato in sede di appello vuole essere una mera proposta culturale servente a dare sempre più credibilità alle modalità con le quali è amministrata la giustizia nel nostro paese.

⁸ Cost. Art.111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Il diritto penale ed il suo precipitato giustiziale costituito dal diritto processuale penale sono e restano strumenti essenziali per qualsiasi civiltà innanzi ai quali non è assolutamente possibile assumere atteggiamenti neghittosi tali da non consentire di comprendere quello che è e resta ineludibilmente il futuro della nostra civiltà⁹.

La visione tradizionale del sistema penale italiano, vantando matrici illuministiche, vede nel diritto penale uno strumento pressoché esclusivo nelle mani del legislatore. Tale visione concettuale normativa, rinviene la propria sede argomentativa nella carta costituzionale – articoli 25 comma 2¹⁰ Cost. – e nella legislazione codicistica – articolo 1¹¹ Codice penale – da cui si desume che solo ed esclusivamente la legge adottata dal parlamento può costituire fonti dei reati e delle relative pene. Orbene dato per implicato e asserito tale assunto, la storia dell'ordinamento giuridico penale palesa la formidabile importanza del cosiddetto diritto giurisprudenziale. Proprio tale forma giuridica concreta comporta che vi sia un momento di consolidata adeguatezza circa l'applicazione della normativa in termini di congruenza rispetto allo sviluppo di quel percorso servente ad acclarare la responsabilità penale di una persona in termini conformi alle regole che lo stato di diritto si è dato. Questo, solo questo il senso di quanto si è rassegnato nelle note che precedono.

⁹ Come abbiamo rammentato in avvio del presente lavoro, il triduo delle fonti cognitive che hanno ispirato l'origine di esso si rinvengono negli incontri di studio della formazione permanente organizzati e gestiti dalla scuola superiore della magistratura in forma accentrata nella struttura di Scandicci presso Firenze e in forma decentrata presso i vari presidi distrettuali e circondariali italiani, nonché nei due volumetti approntati dai professori Giovanni Fiandaca e Glauco Giostra, rispettivamente docenti di diritto penale e procedura penale. Giovanni Fiandaca insegna diritto penale presso l'università di Palermo ed è unanimemente ritenuto uno dei maggiori studiosi della materia. È stato membro del CSM, ha presieduto due commissioni ministeriali di riforme in materia di criminalità organizzata ed attualmente è garante dei diritti dei detenuti per la regione Sicilia. Glauco Giostra è professore ordinario di procedura penale presso la facoltà di giurisprudenza La Sapienza dell'università di Roma. È stato componente della commissione redigente dell'attuale Codice di procedura penale e nel quadriennio 2010/2014 è stato membro del CSM. È stato coordinatore scientifico degli stati generali sull'esecuzione penale a seguito di nomina del guardasigilli nel 2015 nonché, nel 2017 presidente della commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario.

¹⁰ Cost. Art.25, comma 2 Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso

¹¹ C.p. Art.1. Reati e pene: disposizione espressa di legge: Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.